

*Autonomia privata e convenzioni familiari
nella dialettica fra tipicità e atipicità negoziale*

LUCILLA GATT

SOMMARIO – 1. Incidenza della legge n. 76/2016 sull'esercizio dell'autonomia privata nei rapporti familiari patrimoniali e non patrimoniali: brevi cenni. – 2. Il rapporto possibile tra il modello disciplinare della *convenzione matrimoniale*, la *convenzione patrimoniale* e il *contratto di convivenza*: influenza reciproca sul terreno della *tipicità* o *atipicità negoziale*. – 3. Il carattere costitutivo della registrazione della convivenza e della iscrizione all'anagrafe del contratto di convivenza: la scelta dell'interprete. – 4. Il contenuto possibile del contratto di convivenza e i limiti delle norme imperative e dell'ordine pubblico: la scelta dell'interprete. – 5. Diversità e molteplicità di accordi a contenuto patrimoniale tra i componenti di una relazione affettiva: rapporti tra disciplina generale e disciplina speciale e la questione del contenuto minimo inderogabile.

1. INCIDENZA DELLA LEGGE N. 76/2016 SULL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA PRIVATA NEI RAPPORTI FAMILIARI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI: BREVI CENNI.

L'entrata in vigore della l. n. 76/2016 ha sancito definitivamente la svolta a 360° del diritto di famiglia verso il potenziamento e l'ampliamento dell'autonomia privata.

Sono i due membri della coppia i protagonisti assoluti: possono decidere che forma giuridica conferire alla loro relazione affettiva e ciò indipendentemente dal sesso di ciascuno. C'è una parificazione molta ampia (quasi totale) tra coppie etero- e omosessuali.

Entrambe le tipologie di coppia possono scegliere di configurarsi come coppia giuridicamente più stabile e più garantita, optando per il matrimonio ovvero per l'unione civile. Entrambe possono registrare la propria convivenza e optare per un rapporto meno stabile ma comunque munito di garanzie.

Tuttavia, va rilevato come un tale ampliamento dell'autonomia delle persone fisiche con riguardo alla determinazione e qualificazione dello *status* di partner affettivo all'interno di un rapporto di coppia, vale a dire con riguardo agli aspetti *non patrimoniali* o *personali*¹ della coppia medesima, non trovi corrispondenza in un ampliamento altrettanto consistente dell'autonomia privata avendo riguardo, invece, agli aspetti più propriamente *patrimoniali*.

Ed, infatti, la nuova legge prevede una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra partner dell'unione civile improntata al modello della *convenzione matrimoniale* la cui disciplina si

¹ Autonomia che sembra estendersi ulteriormente ove si ponga attenzione alla possibilità – che la nostra giurisprudenza un po' avventurosamente sembra ammettere – di instaurare in varie forme di rapporti di filiazione tra minori e partner di coppie *same-sex*: cfr. ACIERNOM., *Gli orientamenti della giurisprudenza*, in *Corte di Cassazione. Miscellanea. La formazione decentrata presso la Corte Suprema di Cassazione. "Corsi e Materiali 2016"*, Roma, 2017, 621ss.

applica integralmente alla *convenzione patrimoniale*, che si distingue dalla prima solo per la variante nominalistica. Allo stesso modo, volgendo lo sguardo ai conviventi, il legislatore ha tipizzato il *contratto di convivenza* per coloro che, avendo *registrato* la loro convivenza secondo quanto previsto dalla legge², hanno dato comunque rilevanza giuridica al loro legame affettivo sebbene nella forma, in senso lato, “*non matrimoniale*”.

Questo processo di tipizzazione dello strumento idoneo alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali riguarda, dunque, tutte le tipologie di coppia che abbiano una rilevanza giuridica e inquadra rigidamente nel modello indicato tutti gli interessi che i partner intendono realizzare. Questo dato induce a riflettere sull'importanza del ruolo dell'interprete in questo particolare momento temporale in cui viene avviata l'applicazione della nuova legge. E' evidente, infatti, che la formulazione di prospettive ermeneutiche restrittive o, peggio, abrogative delle norme in esame, porterebbe ad un rafforzamento dei limiti dell'autonomia privata in ambito patrimoniale nei rapporti di coppia. Prospettiva questa che non appare auspicabile.

2. IL RAPPORTO POSSIBILE TRA IL MODELLO DISCIPLINARE DELLA CONVENZIONE MATRIMONIALE, LA CONVENZIONE PATRIMONIALE E IL CONTRATTO DI CONVIVENZA: INFLUENZA RECIPROCA SUL TERRENO DELLA TIPICITÀ O ATIPICITÀ NEGOZIALE.

L'analisi della disciplina prevista per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i componenti di una coppia giuridicamente rilevante e riconosciuta all'interno delle possibili configurazioni previste dalla legge (vale a dire dal codice civile e dalla nuova normativa in commento), porta a chiedersi quale sia il rapporto possibile tra i modelli disciplinari della *convenzione matrimoniale*, della *convenzione patrimoniale* e del *contratto di convivenza*.

Risulta chiaro, *icut oculi*, che l'assimilazione sul piano disciplinare tra *convenzione matrimoniale* e *convenzione patrimoniale* limita il contenuto della seconda al contenuto della prima. Ne consegue che un'interpretazione restrittiva del raggio regolamentare dell'una riduce ed influenza quello dell'altra nella medesima direzione. In ragione di ciò appare ragionevole ritenere che la nuova legge rappresenti un'occasione importante per aprire le maglie riguardo all'ambito disciplinare della *convenzione matrimoniale* così da favorire una corrispondente apertura dell'ambito disciplinare della *convenzione patrimoniale*. Ed, infatti, tanto quanto rimane fuori dal negozio tipico *convenzione matrimoniale/convenzione patrimoniale* tanto più si espande la sfera dei *negozi atipici* volti a regolare tutti gli aspetti patrimoniali non regolabili con i suddetti contratti tipici.

Si pensi, in particolare, alla scelta di regimi patrimoniali non previsti dal codice civile (art. 161 c.c.) ma, ancora di più, alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali in previsione della crisi del matrimonio o dell'unione civile. Si allude, cioè, ai famigerati *accordi stipulati in sede di separazione e divorzio*, quantomeno prima dell'entrata in vigore della legge sulla *negoziata assistita* ma di fatto ancora stipulabili sia prima³ sia, soprattutto, durante un procedimento giudiziale di

² La registrazione appare un requisito necessario ai fini della stipulazione del contratto di convivenza come regolato dalla legge in commento e della sua iscrizione all'anagrafe ex comma 52 l. 76/2016. Ciò è divenuto incontestabile dopo la circolare ministeriale (Circ. Min. Interno, n. 7/2016) che ha identificato nominativamente i termini di registrazione con riguardo alla convivenza in sé e di iscrizione con riguardo al contratto di convivenza.

³ Alla *negoziata assistita* può ma non deve farsi ricorso. Gli accordi che la compongono potrebbero dunque non essere stipulati dalle coppie che decidano di iniziare una trattativa sulla composizione dei propri interessi patrimoniali

separazione o divorzio in cui i soggetti della coppia intendano a un certo punto addivenire a miti consigli, e ciò tenendo conto che la procedura di negoziazione assistita *può precedere ma non seguire una fase contenziosa*.

Tali accordi sonostati e sono considerati, dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiane, dei *negozi atipici* non soggetti a forma pubblica né a particolari regimi pubblicitari e dal contenuto più vario, omologabili, in senso lato, in sede di separazione e divorzio, ma anche praticati al di fuori di qualsiasi supervisione giudiziale o paragiudiziale, nella forma dell'accordo puro e semplice tra i partner della coppia in crisi. Essi sono affidati, in tale ultimo caso, ad adempimenti più o meno spontanei e spesso presentano anche delle criticità sul piano della validità per mancanza di forme *ad substantiam* (soprattutto ove contemplino trasferimenti immobiliari).

In altre parole, è auspicabile che la nuova legge induca ad optare per un indirizzo interpretativo già da tempo presente in dottrina⁴ (non solo accademica ma anche notarile⁵) sul contenuto possibile delle *convenzioni matrimoniali*, in forza del quale esse sarebbero idonee a contemplare non solo e banalmente – dato l'apparato di norme ad esse dedicato – la scelta tra i regimi patrimoniali tipici ma, soprattutto, la regolamentazione *tout court* dei rapporti patrimoniali tra componenti di una coppia e i loro figli conviventi, sia prima della stipulazione del matrimonio sia, eventualmente, in previsione della crisi della coppia medesima. Tutto ciò con le garanzie che ne derivano sul piano della forma e della pubblicità degli atti posti in essere (artt. 162-163, 2647 c.c.).

Così facendo, si potrebbe ragionare allo stesso modo sulle *convenzioni patrimoniali* e giungere ad includere in questo tipo di contratto, quale unico capace di regolare i rapporti patrimoniali tra partner dell'unione civile, la regolamentazione più ampia possibile dei rapporti patrimoniali tra partner sia prima della conclusione dell'unione sia in previsione della crisi dell'unione, tenendo conto che il ricorso alla negoziazione assistita, ammesso per i partner delle unioni civili per espresso rinvio contenuto nella legge in commento (comma 25), è comunque una scelta possibile e non l'unica ammessa.

Diversamente, gli interessi afferenti a beni patrimonialmente rilevanti e facenti capo ai partner di un'unione civile che non si identifichino nella mera scelta di un regime patrimoniale tipico dovranno trovare composizione – come avviene oggi per i coniugi – in figure negoziali atipiche, prive di un regime di forma e di pubblicità che ne garantisca la validità, l'esecuzione e l'opponibilità a terzi ma che, inevitabilmente, verranno conclusi, generando – prevedibilmente – un contenzioso analogo a quello oggi esistente riguardo ai coniugi.

In ogni caso e in conclusione, anche ove si volesse ipotizzare l'esistenza, all'indomani della legge in commento e di quella sulla negoziazione assistita, sia per i coniugi sia per i partner dell'unione civile, di due binari entrambi tipici, e consistenti uno nella stipulazione di convenzioni nella fase *ante* crisi e l'altro nella stipulazione di accordi in negoziazione assistita nella fase *post* crisi,

al di fuori degli schemi della negoziazione assistita, fermo restando che non potranno usufruire degli effetti risolutivi della medesima.

⁴GATT L., *Convenzioni matrimoniali: verso il superamento dell'orientamento dominante della Cassazione*, in *Fam., Pers., Succ.*, 2009, 1-7; ID., *Convenzioni matrimoniali*, sub artt. 159-166bis Codice civile, in G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli (a cura di), *Commentario ipertestuale al codice civile*, vol. 1, Torino, 2001, 272-295; le voci sulle convenzioni matrimoniali di V. Roppo, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988; F. D. Busnelli, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1986 e l'appendice di aggiornamento scritta con E. Bargelli.

⁵ De CRESCENZO D., *Gli accordi prematrimoniali e la nuova stagione delle convenzioni matrimoniali*, in *Gazz. Notarile*, 2013, 461ss.

resterebbe viva la necessità di proporre un'interpretazione delle norme vigenti che allarghi l'ambito contenutistico delle *convenzioni* al di là e oltre la scelta del regime patrimoniale⁶, comprendendo anche aspetti che riguardano i rapporti patrimoniali con i figli, ove presenti, e che e che, comunque, consenta la previsione di regimi patrimoniali atipici pur nell'osservanza dei limiti di legge.

A sostegno di questa linea interpretativa può addursi la nuova disciplina che il legislatore ha approntato per il *contratto di convivenza*, contemplato nel comma 50 dell'art. 1 della legge in commento ed il cui contenuto, insieme ai presupposti di validità e pubblicità, sono regolati nei commi successivi.

Andando per ordine, va detto, in primo luogo, che per il contratto di convivenza *non* sono previsti rinvii alla disciplina della *convenzioni matrimoniali* ma solo al regime della comunione legale considerato come (l'unico) opzionabile da parte dei conviventi. Il legislatore appronta un complesso regolamentare nuovo con norme dedicate le quali hanno, in linea di massima, un raggio di operatività più ampio di quello delle convenzioni matrimoniali anche solo perché si rifanno a clausole generali⁷ e consentono esplicitamente di indicare nel contratto «le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 53, lett. b)», rendendole opponibili a terzi mediante l'altrettanto nuovo regime pubblicitario approntato appositamente per il contratto di convivenza (commi 52 e 63).

Viene da chiedersi se queste indicazioni possano essere contenute anche nelle *convenzioni matrimoniali e nelle convenzioni patrimoniali*, indipendentemente ed in aggiunta alla scelta sul regime patrimoniale applicabile. Sembra ragionevole rispondere che l'ampiezza regolamentare del *contratto di convivenza* non possa non influenzare anche l'ambito contenutistico delle convenzioni suddette, dovendosi, altrimenti, giungere al paradosso di ammettere una maggiore autonomia patrimoniale in rapporti di coppia "meno garantiti e garantisti" rispetto a quelli che come il matrimonio e l'unione civile, dovrebbero offrire non solo il massimo della stabilità ma anche un'ampia possibilità di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i membri della coppia e tra questi e i figli eventualmente presenti.

Fermo restando, comunque, che anche per i *contratti di convivenza* deve auspicarsi una interpretazione delle norme che li riguardano il più possibile ampia ed idonea a ricomprendere nel campo di azione del contratto tipizzato dal legislatore la complessità e totalità dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e tra questi stessi e i figli con i limite (a dire il vero, un po' scivoloso ma superabile) dell'ordine pubblico e delle norme imperative⁸.

Ne consegue ci pare che, ove si faccia attenzione al comma 59, lett. b) in cui il legislatore consente ai conviventi di risolvere il contratto di convivenza mediante un *altro contratto uguale e contrario*, che tale contratto uguale e contrario sia idoneo a regolare il rapporti patrimoniali tra conviventi al momento della crisi della convivenza medesima.

⁶ Si pensi a quegli accordi fiduciari in cui un coniuge intende intestare all'altro dei beni ma con l'intesa che li consideri non propri e li restituisca entro un certo tempo: perché non ammettete l'inserimento in una convenzione matrimoniale ovvero in una convenzione patrimoniale? Cass. preliminare..

⁷ Si pensi, ad esempio, al comma 51 che impone al notaio o all'avvocato di controllare che il contenuto del contratto di convivenza sia conforme alle *norme imperative e all'ordine pubblico*: v. *infra* sul punto.

⁸ V. *infra* par. 4.

Rispondere diversamente significherebbe limitare il contenuto di questo contratto contemplato nel comma 59, lett. b) alla manifestazione di una mera volontà risolutiva comune ai conviventi lasciando -di nuovo - nella sfera della *atipicità* negoziale la stipulazione di accordi a contenuto regolamentare degli interessi patrimoniali dei conviventi. Cosa che appare non conforme alla scelta di campo fatta dal legislatore verso la *tipicità* della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi. Tanto più che il contratto risolutivo è dotato, al pari del contratto di convivenza, di un apparato disciplinare in materia di forma e pubblicità, che - nelle intenzioni del legislatore⁹ - ne consentono la veridicità, la conoscibilità e l'opponibilità a terzi (commi 52, 60, 63) e perciò stesso appare decisamente idoneo a contenere regole concernenti i rapporti patrimoniali tra conviventi che abbiano concordemente posto fine alla loro convivenza.

3. IL CARATTERE COSTITUTIVO DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONVIVENZA E DELLA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA: LA SCELTA DELL'INTERPRETE.

Con l'introduzione nel sistema del diritto di famiglia del *contratto di convivenza* quale nuova fattispecie contrattuale *tipica* il legislatore ha esteso l'opzione della *atipicità negoziale* alle coppie di conviventi, parificandole così, da questo punto di vista, a quelle dei coniugi e dei partner di unioni civili e generando un principio generale in materia di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i componenti di una coppia affettiva inquadrabile nelle categorie giuridiche considerate rilevanti nonché tra loro e gli eventuali figli.

Tuttavia va chiarito che tale scelta non ha fatto venire meno la dialettica esistente tra *tipicità* e *atipicità negoziale* nell'ambito del diritto patrimoniale familiare in quanto si deve tenere conto che la scelta legislativa è pur sempre limitata alle coppie di conviventi che abbiano registrato la convivenza.

In altri termini, con la nuova legge l'ambito della convivenza *more uxorio* cessa di essere il regno assoluto della *atipicità* negoziale in materia di diritto di famiglia, sebbene l'area della *atipicità* resti vasta in quanto tutte le convivenze *nonregistrate* non possono stipulare un *contratto di convivenza* e restano nel limbo altamente rischioso della *atipicità*.

Continuano a sussistere, dunque, i c.d. *contratti tra conviventi*, identificati con quegli accordi stipulati da conviventi che non hanno registrato la convivenza ma, a ben vedere, anche da coloro che pur avendo registrato la convivenza, non procedano poi a iscrivere all'anagrafe il contratto tra loro stipulato.

Pare, infatti, a chi scrive che i due requisiti pubblicitari relativi l'uno alla registrazione della stabile convivenza (comma 37) e l'altro alla iscrizione del contratto di convivenza (comma 52), abbiano entrambi valore costitutivo della fattispecie *tipica contratto di convivenza*. L'inosservanza dell'uno o dell'altro esclude che si possa considerare sussistente la fattispecie medesima, dovendosi piuttosto restare nell'ambito della sfera della *atipicità* con tutte le conseguenze (disciplinari) che ne derivano quale, ad esempio, la non applicabilità al contratto non iscritto del comma 61 sul recesso unilaterale. In altre parole, il contratto tra conviventi non può risolversi per

⁹Intenzioni che poi si scontrano con la difficoltà pratica di adeguare i registri anagrafici ad accogliere l'iscrizione di testi contrattuali e di annotazione sui medesimi come il notariato ha già posto in luce.

recesso unilaterale ma solo per accordo tra le parti ex art. 1372 c.c. La norma del comma 61 rappresenta un'eccezione alla regola generale che necessita per la sua applicabilità dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Analogamente può ragionarsi relativamente alle altre regole del *contratto di convivenza* contenute nella legge in commento e che risulterebbero non estensibili al contratto tra conviventi.

4. IL CONTENUTO POSSIBILE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA E I LIMITI DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLE NORME IMPERATIVE: LA SCELTA DELL'INTERPRETE.

Solo una lettura in termini di contraddittorio *trattipicità* e *atipicità* negoziale, giustifica – a nostro avviso – l'onere espresso di rispettare il limite delle norme imperative e dell'ordine pubblico che il legislatore ha posto a carico del professionista (notaio o avvocato) che redige il contenuto del *contratto di convivenza*, così comepizzato nella legge in commento.

L'imposizione dell'onere non è una mera ripetizione di una norma deontologica già presente in altri contesti, bensì un modo per dare forza alla scelta fatta in favore della *tipicità*. Essa, sostanzialmente, suggerisce un livello di affidabilità e stabilità più elevato del *contrattotipico di convivenza* rispetto a quello atipico *tra conviventi*, che non solo non è dotato di forma pubblica, o con sottoscrizioni autenticate, e pubblicità ma soprattutto ha un contenuto *non* verificato dal professionista, e che, quindi, potrebbe incorrere nella sanzione di nullità per contrarietà a norme imperative e ordine pubblico.

Così ragionando, si pongono all'interprete grandi interrogativi su quali siano o possano essere le norme della legge in commento (e non solo di essa), che presentano il carattere della imperatività e abbiamo valore di ordine pubblico. La risposta andrà cercata facendo riferimento prevalentemente ai criteri interpretativi nazionali evitando – a parere di chi scrive – un non equilibrato ricorso a norme straniere e, soprattutto, a concetti vaghi e fluidi come quello di ordine pubblico internazionale, cui si ascrivono non tanto norme giuridiche di fonte legislativa quanto (mutevoli e variabili) decisioni giurisprudenziali delle corti internazionali¹⁰.

5. DIVERSITÀ E MOLTEPLICITÀ DI ACCORDI A CONTENUTO PATRIMONIALE TRA I COMPONENTI DI UNA RELAZIONE AFFETTIVA: RAPPORTO TRA DISCIPLINA GENERALE E DISCIPLINA SPECIALE E LA QUESTIONE DEL CONTENUTO MINIMO INDEROGABILE.

L'analisi fin qui condotta rivela come accanto al *contratto di convivenza* del comma 50, sia regolato, all'interno della legge in commento, il *contratto di scioglimento del contratto di convivenza* che a sua volta regola – come detto – la crisi della convivenza da un punto di vista patrimoniale, dovendosi attenere ad alcune norme contenute nella legge stessa, come quella sugli alimenti del comma 65 che presenta i tratti della imperatività. Il contratto che regola la crisi della convivenza non può derogare a tale norma.

¹⁰CAGGIANO I. A., *Tipologie di procreazione, status di filiazione e conseguenze patrimoniali*, in *Collana Quaderni della Rivista Famiglia*, Siena, 2017; IRTI C., *Digressioni intorno al mutevole "concetto" di ordine pubblico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 481.

Domande analoghe vanno poste con riguardo a tutte le altre norme presenti nella nuova legge, là dove si volesse identificare il nucleo di nuove regole *inderogabili* poste dal legislatore e che tali restano non soltanto rispetto al *contratto di convivenza* ma, probabilmente, anche con riguardo al *contratto tra conviventi*, il quale, rispetto al primo, può presentare inferiori margini di affidabilità ma ove volesse essere affidabile e stabile sul piano giuridico, certamente dovrebbe evitare di incorrere in nullità per contrarietà a norme imperative o ordine pubblico.

Se ciò appare, a prima vista, ragionevole, suscita, poi, una qualche perplessità ove si rifletta sul fatto che la convivenza *more uxorio* è stata sempre un territorio nel quale la coppia voleva procedere nella massima libertà senza dover rispettare forme, formalità e vincoli giuridici, avvertiti, almeno da uno dei componenti la coppia, come superflui o, comunque, non accettabili per le ragioni più varie.

Ove, dunque, si accedesse ad una visione che ritiene applicabile anche solo parte della disciplina del contratto di convivenza ai contratti tra conviventi, si rischierebbe di andare in contrasto con gli interessi dei conviventi.

Tuttavia, la *ratio legis* di carattere protettivo del convivente c.d. debole o comunque del rapporto affettivo instauratosi stabilmente tra due soggetti, che emerge dalla più parte (non da tutte¹¹) le norme della legge in commento, conduce a ipotizzare anche qui una scelta di campo del legislatore verso forme di tutela che risultano non più derogabili dai conviventi anche qualora questi abbiano omesso di registrare la convivenza o di iscrivere il contratto tra loro stipulato.

Si è, dunque, in presenza di un fenomeno di prevalenza della disciplina speciale della fattispecie tipica sulla disciplina generale applicabile ex art. 1323 c.c. alla fattispecie *atipica*.

In sintesi, la regolamentazione del *contratto di convivenza* manifesta una sorta di *vis attractiva* nella propria sfera disciplinare anche delle fattispecie atipiche ad essa analoghe, realizzando nella sostanza una tipizzazione generalizzata delle fattispecie negoziali a contenuto patrimoniale che riguardano i rapporti di coppia *non* inquadrabili nel matrimonio e nell'unione civile.

Ed, infatti, ci sembra che la disciplina dettata per il *contratto di convivenza* possa rappresentare, a livello ordinamentale, un modello o, comunque, un punto di riferimento per la disciplina dei rapporti patrimoniali tra componenti di c.d. *convivenze con vincoli affettivi*.

La legge in commento non ha infatti eliminato la possibilità di dichiarare in anagrafe l'esistenza di una convivenza per vincoli affettivi (ad es., di amicizia). Questa possibilità, prevista dall'art. 4 del d.p.r. 223/1989 è aperta alle coppie etero- e omosessuali ma anche a tutti i conviventi, anche più di due, che, a vario titolo, dichiarano di essere legati da *vincoli affettivi*.

La risposta appare essere ragionevolmente positiva cosa che porta a focalizzare l'importanza potenziale della disciplina del *contratto di convivenza* la quale, più ancora della disciplina della convenzione matrimoniale o di quella patrimoniale, presenta *potenzialità espansive* del proprio raggio di applicazione a nuove eventuali forme di affettività tra individui che si traducano in convivenze stabili.

¹¹ Si pensi a quella contenuta nel comma 61 sul recesso unilaterale e sul termine di 90 giorni per lasciare la casa familiare di proprietà esclusiva del convivente recedente!